

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1989

Modifica degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, in materia di occupazione nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - Le misure urgenti ed indispensabili a sostegno ed a incremento dei livelli occupazionali, in particolare nel Mezzogiorno, non hanno colmato il divario tra le regioni del Sud con quelle del Nord. I vari e reiterati tentativi messi in atto si sono dimostrati del tutto inefficaci al punto che, alle soglie del 1990, la disoccupazione nel Sud ha superato il 20 per cento della forza lavoro esistente contro l'appena 5 per cento di disoccupati presenti nel resto del Paese.

Le varie leggi approvate per l'incremento dell'occupazione nei territori del Sud manifestano all'interno di esse lacune che consentono di aggirare le norme previste (articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) di cui lo stesso Governo emanatore non ne applica il

disposto (concorso pubblico, bandito dal Ministero dell'interno, per 415 posti di archivista della quarta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 marzo 1989, per il quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e quello bandito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ancora in corso da oltre un anno dalla sua emanazione, per impiegati di quarto livello da assumere presso le circoscrizioni per l'impiego).

La stessa legge n. 863 del 19 dicembre 1984, che modificava il decreto-legge del 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, mostra i suoi limiti per l'uso distorto ed in più di una occasione illegale dei contratti di

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

formazione e lavoro per le assunzioni nominative di giovani di età compresa tra i quindici e i ventinove anni presso imprese, consorzi, enti pubblici ed economici (articolo 3 del decreto-legge n. 726 convertito dalla legge n. 863 del 1984).

È recentissima la polemica, scatenatasi a Napoli e pubblicata dai quotidiani, tra diversi partiti, che sono stati accusati di lottizzazione e di inserimento pilotato di giovani disoccupati in varie aziende ed enti (SEPSA - ATI - GESAC - COMIND-SUD - FIAT-LANCIA).

È urgente ed improcrastinabile modificare gli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 726, convertito dalla legge n. 863 del 19 dicem-

bre 1984, per consentire una migliore trasparenza e legalità nelle assunzioni per contratto di formazione e lavoro, per sperimentare una norma che garantisca ad un 50 per cento di disoccupati iscritti nella lista unica di collocamento di poter essere avviati al lavoro per l'anzianità maturata e all'altro 50 per cento, a salvaguardia degli enti e delle imprese, su richiesta nominativa, e per innalzare il tetto dell'età portandolo a trentadue anni.

Il presente disegno di legge, che trae origine dai fatti citati e verificati, è sottoposto alla vostra cortese approvazione per una rapida approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le parole: «tra i 15 e i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra i quindici e i trentadue anni».

## Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le parole: «ed i ventinove anni» sono sostituite dalle seguenti: «ed i trentadue anni».

2. Nello stesso comma le parole: «possono essere assunti nominativamente» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere assunti per un 50 per cento dalla lista unica di collocamento in ordine numerico e per l'altro 50 per cento su richiesta nominativa».